



COMUNE DI CALASETTA

C.A.P. 09011 ** PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Poste Italiane S.p.A. Sede legale, viale Europa, n. 190, 00144, ROMA
P.E.C. poste@pec.posteitaliane.it
e.p.c. Presidente del Tribunale, Piazza Repubblica, 09125, CAGLIARI
presidente.tribunale.cagliari@giustiziacert.it
e.p.c. Ordine Avvocati di Cagliari, Piazza Repubblica, 09125, CAGLIARI
ord.cagliari@cert.legalmail.it
e.p.c. Prefetto di Cagliari, Piazza Palazzo 2, 09123, CAGLIARI
protocollo.prefca@pec.interno.it

Oggetto: Diffida ex art. 3 d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 e artt. 2 e 8 legge 890/82 – notifica a mezzo del servizio postale – indirizzo noto e destinatario assente

Il Comune, appurato che sorge l'esigenza di arginare un fenomeno non più tollerabile, in dettaglio:

- Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, che sottoscrive per conferma, Poste Italiane S.p.A. tiene da tempo una condotta illegittima in grave danno a vari operatori giuridici di rilievo costituzionale (pubbliche amministrazioni, Ordinamento giudiziario; Avvocatura);
- in particolare si tratta della notifica a persona di residenza (o sede legale) nota che tuttavia risulti assente dalla dimora (o sede) al momento della consegna da parte dell'agente postale;
- in tali casi è dovuta la seguente attività: 1) avviso del primo tentativo infruttuoso immesso nella cassetta postale o affisso alla porta; 2) deposito presso l'ufficio; 3) ulteriore avviso a mezzo di posta racc. a.r. per atti giudiziari (verde) allo stesso indirizzo;
- così dispone la disciplina (artt. 140 e 48 disp. Att. c.p.c.; artt. 157, c. 8 e 171 c. 1, lett. f, c.p.p.; artt. 2 e 8 legge 890/82; C. Cost. 364/98) e persino le "Tariffe dei servizi postali universali, 1 gennaio 21 pag. 15";
- è certo che Poste Italiane spesso non osserva la legge e non adempie ai propri obblighi contrattuali;
- come emerge *ictu oculi* da un semplice esame esteriore dei plichi, l'Intimata, omette il dovuto, (gli originali che saranno prodotti in giudizio, recano cancellature degli indirizzi e diciture varie, come ad esempio sconosciuto, trasferito etc.);
- nemmeno la provenienza degli indirizzi da operatori giuridici qualificati (PA, Autorità Giudiziaria, Avvocati) e da pubblici registri (Anagrafe, CCIAA etc.) è bastevole per indurre l'intimata a svolgere correttamente la pubblica funzione affidata;
- un effetto non trascurabile è la ricorrenza di un doppio pagamento per la stessa notifica: primo tentativo di notifica a mezzo posta e secondo ricorrendo ai messi comunali (ambedue invalidi per le stesse ragioni);

Ciò premesso e considerato il Comune

diffida

Poste Italiane S.p.A. intimandole di adottare, entro 90 gg., tutte le misure necessarie per garantire che:

- a. le notifiche a mezzo posta (anche quelle già fatte invalidamente) siano perfezionate come prescritto dalla legge, segnatamente in caso di assenza del destinatario di residenza (o sede) nota;
- b. i suoi sottoposti si astengano dal contraddire, in qualsiasi modo, le risultanze dei pubblici registri in materia di residenza o sede siccome indicato dal richiedente la notifica sotto la sua responsabilità;
- c. non si equivochi tra assenza dalla residenza nota (art. 140 c.p.c. e art. 8 legge 890/82) e residenza ignota (art. 143 c.p.c. e art. 9 legge 890/82) qualsiasi locuzione sia utilizzata a tal fine.

Avverte

che in difetto il Comune sarà costretto ad agire giudizio per la tutela dei propri interessi, omogenei ad una pluralità di utenti istituzionali, che potranno intervenire nel giudizio.

Uff. polizia locale
Dr. Claudio SINZU

La sindaca
Avv. Claudia MURA

CS 0/21

